



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE MARCHE

Via Schiavoni, snc - 60131 ANCONA
CENTRALINO: 071 285601 - FAX: 071 28560403

sito internet: www.figcmarche.it

e-mail: cr.marche01@lnd.it

pec: marche@pec.figcmarche.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 254 del 29/06/2026

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente
Dott. Giovanni Spanti – Vicepresidente
Avv. Francesco Scaloni – Componente
Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente
Dott.ssa Donatella Bordi – Componente
Avv. Francesco Paoletti – Componente
Sig. Marco Marconi – Componente

nella riunione del 29 giugno 2026, tenutasi in modalità telematica con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, ha pronunciato le seguenti decisioni

**Reclamo n. 79/CSAT 2025/2026
Dispositivo n. 79/CSAT 2025/2026**

a seguito del reclamo n° 79 promosso dalla società A.S.D. VILLA FASTIGGI CALCIO in data 18/06/2026 avverso le sanzioni sportive della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. VITALI STEFANO, della squalifica per n° 4 (quattro) gare effettive al calciatore Sig. GAGGIOLINI ANDREA, della squalifica per n° 2 (due) al calciatore Sig. UGUCCIONI DAVIDE applicate dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pesaro-Urbino con delibera pubblicata sul C.U. n° 128 del 10/06/2026, ha emesso il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. VILLA FASTIGGI CALCIO.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 29 giugno 2026.

Il Presidente e relatore
F.to in originale
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 29 giugno 2026

Il Segretario
F.to in originale
Alver Torresi

* * *

CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 252 – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2026

Reclamo n. 77/CSAT 2025/2026
Decisione n. 77/CSAT 2025/2026

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, composta da
Avv. Piero Paciaroni – Presidente

Avv. Francesco Scalonì - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano – Componente

Avv. Francesco Paoletti – Componente

Dr.ssa Donatella Bordini - Componente

nella riunione del 23 giugno 2026 tenutasi in modalità telematica, con l'assistenza del Segretario Alver Torresi, a seguito del reclamo n° 77 promosso dalla società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L. in data 28/05/2026 avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 117 Calcio a Cinque del 22/05/2026,

- esaminati tutti gli atti e le norme in materia;

- letto il preannuncio e il reclamo;

- revocato in autotutela il provvedimento emesso l'8 giugno 2026 e fissata per la discussione l'udienza del 23 giugno 2026 per consentire alla reclamante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 77 CGS;

- letta la pec inviata dalla reclamante in data 19 giugno 2026;

- relatore Francesco Scalonì;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In data 28 maggio 2026 la società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L. ha promosso reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di Euro 400,00 (quattrocento/00) applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n° 117 Calcio a Cinque del 22/05/2026.

Nel reclamo la società ha sostenuto che in realtà quanto effettivamente accaduto si sarebbe svolto in maniera differente a quanto refertato dagli arbitri, scrivendo che “ *Le sanzioni irrogate... appaiono ingiuste, sproporzionate e fondate su una ricostruzione dei fatti non aderente alla realtà effettivamente verificatasi.* “ .

In pratica la reclamante sostiene che le forti pressioni ambientali derivate “ *dalla presenza incontrollata del pubblico locale a ridosso del terreno di gioco* “ e da “ *continue invasioni* “ avrebbero

condizionato gli arbitri e quanto da loro scritto nel referto il quale indicherebbe responsabilità dei propri sostenitori più gravi rispetto a quanto effettivamente da loro messo in atto.

Alla luce di tutto ciò, la reclamante ha richiesto l'integrale riforma del provvedimento impugnato con revoca della sanzione irrogata.

La società ha anche richiesto l'acquisizione e l'esame del materiale fotografico e video in suo possesso che si è riservata di produrre e che provverebbe *“ il clima di grave disordine ambientale in cui si è svolta la gara. ”* .

La Corte ha fissato per la discussione l'udienza dell'8 giugno 2026 ore 17.30, inviando alla reclamante in data 31 maggio 2026 la PEC con l'avviso di convocazione ed alla predetta riunione ha emesso il PQM, che è stato notificato alla reclamante in data 8.6.2026.

La reclamante con PEC del 13 giugno 2026 ha contestato di non aver ricevuto alcuna *“comunicazione riguardo il nostro reclamo inviato in data 28/05/2026 ”*, precisando altresì con riferimento alla pec del 31 maggio 2026 *“ che la nostra società non ha mai giocato una gara con la società ASD SANGIUSTESE VP ”* .

La Corte, verificato che effettivamente nell'oggetto dell'avviso di convocazione è stato erroneamente indicato che sarebbe stato discusso il *“ reclamo proposto da ASD SANGIUSTESE VP in data 22 maggio 2022 ”* e che, pur essendo stato rilevato l'errore materiale presente nell'avviso di convocazione e pur essendo stato predisposto un nuovo avviso di convocazione con l'errata correge da inviare alla reclamante, lo stesso risulta non essere stato trasmesso alla società S.S.D. PICENO UNITED MMX a R.L. , ha emesso un provvedimento di revoca del PQM dell'8.6.2026 ed ha fissato la discussione del reclamo per il giorno 22 giugno 2026 onde consentire alla reclamante di esercitare i diritti previsti dall'articolo 77 CGS.

In data 19 giugno 2026, e quindi entro i termini di legge, la reclamante ha inviato una PEC - priva di sottoscrizione e priva della indicazione di chi sia il soggetto che l'ha predisposta - in cui ha specificato meglio le sue ragioni e le sue richieste, indicando un link della diretta della partita, riproducendo una videata del Whatsapp inviato dal Vicepresidente alla società Ciarmin prima dell'uscita del comunicato ed allegando la risposta audio del dirigente della ASD Ciarmin *“ ... in cui si evidenzia chiaramente la responsabilità dei fatti, fatti che nel referto arbitrale sono stati attribuiti con estrema leggerezza alla SSD PICENO UNITED MMX. ”* .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata inammissibile la memoria difensiva rappresentata dalla PEC inviata dalla reclamante in data 19 giugno 2026, non essendo stata la stessa né sottoscritta da nessuno come d'obbligo, né essendo indicato chi sia il soggetto che l'ha predisposta.

Conseguentemente per gli stessi motivi anche le istanze istruttorie presenti nella pec sono inammissibili: va precisato che tali richieste sarebbero state respinte come appresso specificato per le istanze presenti nel reclamo.

Infatti l'istanza di acquisizione ed esame del materiale fotografico e video in possesso della reclamante che nel reclamo la stessa si è riservata di produrre va respinta in quanto l'art. 61, comma 2, CGS prevede tale possibilità soltanto nel caso in cui si voglia dimostrare che *“ i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione. ”*, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame.

Nel merito del reclamo va preliminarmente rammentato che lo stesso art. 61, comma 1, CGS stabilisce che: *“I rapporti degli ufficiali di gara ...fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. ”* per cui il referto dell'arbitro ha fede privilegiata rispetto all'accaduto ed ai comportamenti messi in atto dai tesserati e dai sostenitori.

Nel caso in esame l'arbitro n. 1 ha refertato che *“ Al 2' minuto del secondo tempo la gara è stata sospesa per due minuti per invasione del pubblico ospite. A 10 secondi dalla fine della gara la stessa veniva nuovamente sospesa per l'entrata di entrambe le tifoserie sul rettangolo di giuoco. Dopo circa 7 minuti si riportava le condizioni per poter riprendere la gara che veniva ripresa e terminava regolarmente. ”*, mentre l'arbitro n. 2 ha refertato che i tifosi della Piceno United MMXa R.L. hanno insultato entrambi i direttori di gara ed in particolare che hanno anche proferito nei suoi confronti anche gravi minacce *“ ... se continui così non esci vivo oggi, ti facciamo saltare la macchina, pezzo di merda ”* ed anche che *“ Alcuni di loro durante le proteste, si avvicinavano a pochi passi da me cercando di intimidirmi facendomi sentire la loro presenza dietro le mie spalle. ”* .

Inoltre egli ha precisato sia che al 2 minuto del secondo tempo “ *un tifoso di sesso femminile, riconducibile alla società PICENO UNITED, invadeva il terreno di gioco, si avvicinava a me con fare minaccioso insultandomi con frasi del tipo BRUTTO COGLIONE, COSA HAI SENTITO TU DI QUA* “, sia che al minuto 33 e 50 secondi all'invasione del terreno di gioco messa in atto da un tifoso del CIARNIN che tentava di colpire un calciatore della squadra avversaria, seguiva “ *... un parapiglia generale con i tifosi di entrambe le società che invadevano il terreno di gioco. Per tale ragione la partita veniva sospesa per circa 7 minuti...* “.

In base a quanto inequivocabilmente refertato risulta che la società PICENO UNITED MMX a R.L. va sanzionata per 3 diversi comportamenti messi in atto dai propri sostenitori, ovvero le due invasioni di campo (di cui la seconda unitamente ai tifosi avversari) con sospensione della gara e le ripetute gravi offese e minacce rivolte ai due arbitri.

Alla luce di ciò, la sanzione inflitta risulta essere congrua per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

la Corte Sportiva Appello Territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Società S.S.D. PICENO UNITED MMX A R.L.

Dichiara dovuto il contributo di cui all'art. 48 CGS e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC - LND - Comitato Regionale Marche, in data 23 giugno 2026.

Il Relatore
Francesco Scaloni

Il Presidente
Piero Paciaroni

Depositato in Ancona in data 25 giugno 2026

Il Segretario
Alver Torresi

Pubblicato in Ancona ed affisso all'albo del C.R. M. il 29/06/2026

Il Segretario
(Angelo Castellana)

Il Presidente
(Ivo Panichi)